



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bologna
Sezione I Civile

TRIBUNALE DI BOLOGNA
N° 1856/2009 Sent.
N° 3142 Cron.
N° - Rep.

Dovuto con l'art. 2000

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Matilde Betti - Presidente

dott. Marco D'Orazi - Giudice

dott. Maria Cristina Borgo - Giudice, relatore, estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IL CASO.it

nel procedimento civile di primo grado iscritto al N. 172/2003

R.G.

promosso da:

T [redacted] G [redacted]

elettivamente domiciliato in BOLOGNA, VIALE [redacted]

[redacted] presso e nello studio dell'avv. N. [redacted] C. [redacted] che lo
rappresenta e difende -

ATTORE

nei confronti di

L [redacted] N [redacted] G [redacted]

Procura della Repubblica - Bologna
2047
Vol

elettivamente domiciliata in BOLOGNA, VIA [REDACTED] presso e nello studio dell'avv. P [REDACTED] L [REDACTED] che la rappresenta e difende -

CONVENUTA

e con l'intervento del

Pubblico Ministero;

avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio giudiziale.

CONCLUSIONI

La parte ricorrente e la parte convenuta congiuntamente così concludevano:

“Piaccia al Tribunale adito, definitivamente pronunciando, dare atto che

IL CASO.it

1. a definizione dei rapporti economici, il dott. G [REDACTED] T [REDACTED] nomina la signora N [REDACTED] G [REDACTED] L [REDACTED], beneficiaria irrevocabile del Trust “ [REDACTED]”, per la quota del 50% della proprietà indivisa dell'immobile di [REDACTED] (BO), via [REDACTED] n. [REDACTED], già indicato nelle premesse, con ciò intendendo adempiere all'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, L. n. 898/70;

2. la predetta nomina e gli effetti patrimoniali conseguenti sono equi e giusti;

3. disporre che le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei procuratori alla solidarietà ex art. 68 L.P..”

Il P.M. concludeva per l'accoglimento delle domande.

Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.

Maria Cristina Borgo,

udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti,

esaminati gli atti e i documenti di causa,

ha ritenuto:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 9.1.2003 il ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del suo matrimonio.

IL CASO.it

Esponendo di avere contratto matrimonio con la resistente a Bologna in data 28.6.1975 con il rito concordatario; che dall'unione erano nati due figli; che i coniugi si erano separati giudizialmente con sentenza n. 991/1999 resa dal Tribunale di Bologna; che dalla comparizione innanzi al Presidente del

Tribunale non si erano più riappacificati né avevano ripreso la convivenza.

Si costituiva nel presente procedimento la parte resistente, associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

All'udienza presidenziale comparivano entrambe le parti ma il tentativo di conciliazione dava esito negativo.

Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero.

IL CASO.it

Nel corso del procedimento le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo.

All'udienza del giorno 30.9.2008 le parti precisavano congiuntamente le proprie conclusioni come trascritto in epigrafe e la causa veniva posta in decisione.

MOTIVAZIONE

La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti veniva già pronunciata con sentenza non definitiva N.481 resa in data 13-gennaio 2004 - 16 febbraio 2004.

Quanto alle statuizioni accessorie, esse possono trovare accoglimento, non essendovi peraltro prole minorenni o economicamente non autosufficiente.

In considerazione dell'esito del giudizio, si stima equo compensare interamente fra le parti le spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,

Dispone che a definizione dei rapporti economici, il dott. G. [REDACTED] T. [REDACTED] nomini la signora N. [REDACTED] G. [REDACTED] L. [REDACTED], beneficiaria irrevocabile del Trust "[REDACTED]", per la quota del 50% della proprietà indivisa dell'immobile di [REDACTED] (BO), via [REDACTED] n. [REDACTED], e ciò a titolo di assegno divorzile in un'unica soluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, L. n. 898/70.

IL CASO.it

Compensa interamente fra le parti le spese del presente procedimento.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 6 ottobre 2008.

Il Giudice estensore

Dott. Maria Cristina Borgo

Il Presidente

Dott. Matilde Gatti


Depositato in Cancelleria

01 APR 2009


IL CANCELLIERE

Rosaria B. Martiriggiano

Procura della Repubblica - Bologna
Visto il P. M. con rinuncia al gravame

Bologna, 3 APR 2009

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA


IL PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA AGGIUNTO
(Dott. Silverio Piro)

PROCURA GEN.LE REPUBBLICA
BOLOGNA
- 7 APR 2009
VISTO
IL PROC. GEN.
